

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interrogazione a risposta scritta:*

MANTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono state disposte modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, di tredici professioni (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), al fine di rendere tali disposizioni legislative coerenti con i titoli universitari introdotti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare con la nuova laurea di primo livello (cosiddetta europea), introducendo per i possessori di dette lauree apposite sezioni B degli ordini professionali;

la legge 1° agosto 2002, n. 173, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, ha prorogato la durata dei consigli degli ordini professionali fino alla data del 30 giugno 2004;

la legge 27 luglio 2004, n. 188, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, ha ulteriormente prorogato la durata dei consigli degli ordini professionali fino alla data del 31 dicembre 2004;

l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 recita:

« 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2 »;

è stato predisposto dal ministero dell'istruzione, università e ricerca uno schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui al citato comma 3, articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, inviato a consigli nazionali di nove categorie professionali interessate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 oltre che al comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (CUP) ed al coordinamento universitari e professionisti triennali (CUP3);

risultano tuttora vigenti precise disposizioni normative che determinano il numero dei componenti e la durata dei consigli nazionali (analogamente per i con

sigli locali degli ordini), cosicché, a puro titolo esemplificativo:

per i biologi sono previsti nove componenti, con mandato triennale (articolo 16, legge 24 maggio 1967, n. 396);

per gli psicologi il numero dei componenti è previsto pari a quello dei presidenti dei consigli regionali e provinciali di Trento e Bolzano, con mandato triennale (articolo 28, comma 1, legge 18 febbraio 1989, n. 56);

per gli ingegneri e gli architetti sono previsti undici componenti, che durano in carica un triennio (decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382);

per i dottori agronomi e forestali undici componenti, con un mandato triennale (articolo 23, legge 7 gennaio 1976, n. 3);

il tema della definizione delle regole di ingresso nel mondo delle professioni regolamentate (esami di Stato) e di funzionamento successivo (regolamenti elettorali degli ordini) è particolarmente delicato, soprattutto per i giovani professionisti e dal punto di vista dell'equità e della concorrenza, come spesso sottolineato dallo stesso commissario europeo alla concorrenza professor Mario Monti;

e quindi tale tema non può essere lasciato, per ovvi motivi di possibile conflitto di interessi, nelle sole mani degli attuali organi collegiali degli ordini professionali eletti in base alla precedente normativa;

l'oggetto della delega non fa alcun riferimento a *quorum* elettorali, che sono altresì normati dalle singole leggi istitutive professionali, sicché il decreto è violentemente eccessivo rispetto alla delega;

l'oggetto della delega riguarda unicamente il riparto del numero degli attuali componenti i consigli degli ordini fra i rappresentanti della sezione A e quelli della sezione B, e non già un aumento del numero dei componenti i consigli nazionali e locali;

nell'oggetto della delega, poi, non si fa neppure minimamente cenno all'aumento del mandato dei consigli nazionali e locali;

l'obbligo (e non più la facoltà) di votare, a pena di nullità del voto, un numero di candidati pari ai consiglieri da eleggere, introduce, di fatto, un sistema di voto maggioritario e per liste bloccate, non previsto da alcuna delle attuali leggi professionali, in violazione di esse, e che impedisce, inoltre, il libero esercizio democratico del voto;

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, è comunque assicurata «una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A»;

la proposta che i componenti della sezione B vengano eletti anche con il voto degli iscritti alla sezione A, tradisce la *ratio* del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 nonché dell'articolo 1, comma 18 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che vuole una reale, effettiva e democratica rappresentanza degli iscritti nelle sezioni B, circostanza che viene in radice negata facendo eleggere i rappresentanti della sezione B (numericamente ridotti) dai componenti della Sezione A (che hanno una netta superiorità numerica);

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 eventuali procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti alla sezione B devono essere adottati esclusivamente dai componenti della sezione B eletti in seno al consiglio, talché nello schema di regolamento proposto dal MIUR il collegio giudicante, oltre che risultare decisamente inidoneo a svolgere tale compito in composizione monocratica, così come proposto, risulterebbe sì appartenere alla sezione B, ma sarebbe eletto dalla sezione A;

con tale proposta di regolamento si introdurrebbero bizzarri sistemi di convocazione elettorali (fax, giornali e altri) tali

che ai votanti non sarebbe neppure più garantita, con la certezza che il caso richiede, la notizia della data delle elezioni;

si andrebbe incontro ad una totale assenza di qualunque terzietà nella composizione dei seggi, riproducendo il sistema attuale, che tante critiche ha meritato (nomina dei componenti il seggio da parte del presidente uscente);

con tale provvedimento, inoltre, la modifica dei meccanismi di durata e composizione numerica riguarderebbe unicamente nove delle tredici categorie interessate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, così assurdamente escludendone quattro (geometri, periti industriali, agrotecnici e periti agrari);

con precedenti interrogazioni parlamentari era già stato portato all'attenzione del Ministro il pericolo della introduzione surrettizia, attraverso un semplice regolamento elettorale, di modifiche sostanziali agli ordinamenti professionali delle categorie interessate dal provvedimento;

in tali ipotesi il regolamento di cui al comma 3, articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, sarebbe proposto al sistema degli ordini professionali come palese merce di scambio politico, in cambio di consensi —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per:

a) garantire l'effettivo, concreto e corretto esercizio della delega contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

b) evitare limitazioni al principio democratico del voto individuale e della libera scelta degli iscritti;

c) evitare che con un semplice regolamento elettorale si modifichino disposizioni di natura legislativa primaria, in violazione della delega affidata dal Parlamento al Governo;

d) evitare, in particolare, che le possibilità di crescita professionale interna

agli albi dei giovani triennialisti sia mortificata da quelli che appaiono all'interrogante assurdi meccanismi di esclusione e mercificata in un meschino mercato dei favori politici. (4-11430)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ai poteri dello Stato costiero sulla piattaforma continentale, negli ultimi anni si sono venuti sovrapponendo, una serie di poteri esercitabili nell'ambito della cosiddetta « zona economica esclusiva »;

a favore della « zona economica esclusiva » si sono già pronunciati praticamente tutti gli Stati mentre già numerosi sono i Paesi che, integralmente o limitatamente al controllo delle risorse ittiche, hanno già provveduto ad istituire la « zona economica esclusiva » con apposite leggi, senza che queste ultime abbiano incontrato opposizione alcuna;

secondo autori prestigiosi (cfr., per tutti, Benedetto Conforti, *Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, 2002, pagina 275*) « può dirsi che si è ormai di fronte ad un istituto di diritto consuetudinario »;

la Convenzione di Montego Bay, all'articolo 74, si occupa di tale diritto agli articoli 55 e seguenti;

la « zona economica esclusiva » può avere una estensione sino a 200 miglia marine e attribuisce al Paese costiero che la istituisce il controllo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali, sia del suolo che del sottosuolo che delle acque sovrastanti e l'esclusività dei poteri dello Stato costiero viene pacificamente accettata anche per la risorsa più significativa, ossia per la pesca;